

ALLEGATO "C" A RACCOLTA N. 29331

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

P R E M E S S A

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "..... ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 Nella vigilia dell'assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl.Naz. Fondo Magliabecchiano, XXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno '86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericorde italiane alla vigilia del terzo millennio: corso storico che la vede "Fautrici della civiltà dell'A-more e testimoni infaticabili della cultura della Carità".

Art.1 - Denominazione, sede e durata.

E' vigente, un'Associazione in forma di organizzazione di di volontariato con la denominazione **"FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA"**, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto del disposto degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 03.07.2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione potrà procedere alla sua iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", nonchè se in possesso dei requisiti necessari richiedere il "riconoscimento" di cui all'articolo 12 del Codice Civile, o l'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 03.07.2017 n. 117.

La denominazione **"FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA"** sarà integrata con l'acronimo O.D.V. e quindi diverrà **"FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA O.D.V."** a seguito dell'iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

	L'Associazione ha sede legale in Dolianova all'indirizzo indicato nel suo atto costitutivo o nelle sue successive modifiche.	
	Il trasferimento della sede legale in altro comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.	
	L'Associazione è anche un Associazione di confratelli o "Confraternita" ed agisce anche nel rispetto del suo principio ispiratore che è quello della la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.	
	L'associazione rispetta i canoni 298-311 "Norme comini" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.	
	Essa aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Art. 2 - Statuto	
	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.	
	L'Assemblea del soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	Art. 3 - Efficacia dello Statuto	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costi-	

	tuisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione	
	stessa.	
	Art. 4 - Interpretazione dello Statuto	
	Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secon-	
	do i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.	
	Art. 5 - Scopo - Oggetto	
	L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di svolgere, sia in Italia che	
	all'Estero, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità	
	di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a	
	principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati attraverso	
	la promozione e la diffusione di attività di interesse generale, in particolare con	
	l'esercizio di attività di:	
	- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'articolo 5 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017 n. 117;	
	- esclusivamente previo conseguimento dei requisiti ed iscrizioni previsti dalla vi-	
	gente normativa dello stato italiano e nel pieno rispetto di detta normativa, la	
	protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.25 e successive modifi-	
	cazioni, di cui alla lettera y) dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017	
	n. 117;	
	e nello specifico potrà effettuare le seguenti attività:	
	- la prestazione dei servizi di soccorso e trasporto dei feriti, degli infermi e dei	
	portatori di disabilità;	
	- l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e	
	ricovero e a domicilio effettuata anche realizzando idonee strutture di acco-	
	glienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione.	

	- previa iscrizione dell'associazione all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1 del 2018, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del D.MLPS n.106 del 15.09.2020, nonchè previo conseguimento di tutti i requisiti ed iscrizioni previsti dalla vigente normativa dello stato italiano e nel pieno rispetto di detta normativa, l'attività nei diversi settori della Protezione Civile.	
	L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	
	L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.	
	Art. 6 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.	
	Art. 7 - Ammissione del socio	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al	
	Magistrato, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli e-	
	ventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.	
	Il Magistrato potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine	
	di valutare la richiesta di ammissione.	
	Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno	
	presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.	
	L'Assemblea deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda	
	di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione.	
	La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e tra-	
	smessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima	
	riunione del Magistrato utile, corredando la domanda di ammissione con la docu-	
	mentazione ritenuta più opportuna.	
	All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente	
	acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.	
	I soci possono essere:	
	a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno	
	firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insin-	
	dacabile e inappellabile del Magistrato saranno ammessi con tale qualifica in re-	
	lazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;	
	b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Asso-	
	ciatione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le	
	modalità stabilite dal Magistrato e versando una specifica quota stabilita dal-	
	l'Assemblea Ordinaria annuale;	

	c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che	
	abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o	
	che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;	
	d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribui-	
	scono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in	
	denaro o in natura.	
	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.	
	La quota associativa è intrasmissibile.	
	Art. 8 - Diritti e doveri dei soci	
	I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'at-	
	tività prestata, ai sensi di legge;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del ren-	
	dicono economico-finanziario, consultare i verbali;	
	- votare in assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto.	
	Gli stessi soci hanno il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota	
	associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o	

	rivalutata.	
	Art. 9 – Volontari	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'orga-	
	nizzazione.	
	Art. 10 – Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per:	
	a) decesso;	
	b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione	
	dell'assemblea, previa proposta del Magistrato , trascorsi sei mesi dal mancato	
	versamento della quota sociale annuale;	
	c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dan-	
	done comunicazione scritta al Magistrato ; tale recesso avrà decorrenza immedia-	
	ta. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;	
	d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo,	
	previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e	
	richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal pre-	
	sente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile	
	la prosecuzione del rapporto associativo.	
	Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non	
	possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	dell'associazione stessa.	
	Art. 11 – Organi Sociali	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) il Magistrato;	
	c) il Governatore (che è anche Presidente dell'Associazione);	
	d) il collegio Provibirale (se nominato);	
	e) il Collegio dei Sindaci o l'Organo di Revisione (se nominato).	
	Art. 12 - Assemblea	
	L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.	
	L'assemblea è presieduta dal Governatore (Presidente dell'Associazione), o, in sua assenza, dal Vice Governatore .	
	È convocata almeno una volta all'anno dal Governatore (Presidente dell'organizzazione) o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.	
	L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.	

	Art. 13 – Compiti dell'assemblea	
	Le competenze dell'assemblea sono:	
	a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;	
	b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	c) l'approvazione del bilancio;	
	d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventualmente l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;	
	h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza;	
	i) deliberare sull'esclusione dei soci.	
	Art. 14 – Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.	
	Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.	

	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè	
	sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità, gli amministratori (i componenti il Magistrato) non hanno diritto	
	di voto.	
	Art. 15 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presen-	
	za di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del pa-	
	trimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Art. 16 - Struttura dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Governatore (Presidente dell'Associazione) o in sua	
	assenza dal Vice Governatore o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del	
	Magistrato designato dalla stessa assemblea.	
	Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di	
	suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.	
	I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente	
	e dal segretario stesso.	
	Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tut-	
	ti i soci sia dissenzienti che assenti.	
	Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e	
	sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dal-	
	le leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri	
	dell'Associazione.	
	Art. 17 - Magistrato	

	Il Magistrato è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo	
	di sette a un massimo di undici componenti. Resta in carica quattro anni e i suoi	
	componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustifi-	
	cati per tre volte consecutive.	
	Il Presidente del Magistrato è il Governatore che è anche Presidente dell'Asso-	
	ciazione ed è scelto dall'Assemblea del soci.	
	Il Magistrato nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti uno o più	
	Vice Governatori (che saranno anche Vice Presidente o Vice Presidenti dell'Asso-	
	ciazione), ad eccezione del primo Magistrato dell'Associazione che sarà diretta-	
	mente nominato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo, sia nella sua com-	
	posizione che nelle qualifiche dei membri nominati.	
	Il Magistrato si riunisce, su convocazione del Governatore , almeno una volta o-	
	gni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale	
	seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e	
	rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.	
	Le riunioni del Magistrato sono valide quando è presente la maggioranza dei	
	suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel regi-	
	stro delle riunioni del Magistrato.	
	Compete al Magistrato:	
	a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;	
	c) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo possibilmente entro la	
	fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del	
	mese di aprile successivo all'anno interessato;	

	d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;	
	e) eleggere il Vice Governatore o più Vice Governatori (Vice Presidente dell'Associazione o più Vice Presidenti dell'Associazione);	
	f) nominare il Segretario e L' Amministratore , che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;	
	g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;	
	h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Magistrato adottati dal Governatore per motivi di necessità e di urgenza;	
	i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;	
	j) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Magistrato e alle Assemblee con voto consultivo;	
	k) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.	
	Il Magistrato può delegare al Governatore o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.	
	Le eventuali sostituzioni di componenti del Magistrato effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.	
	Art. 18 - Governatore - Presidenza	
	Il Governatore è anche il Presidente dell'Associazione.	

	Il Governatore rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che	
	la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di o-	
	norabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al	
	riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappre-	
	sentanza o reti associative del Terzo Settore. Si applica in tal caso l'articolo	
	2382 del C.C..	
	Il Governatore eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei	
	presenti in occasione della nomina del Magistrato o, in caso di sua revoca o di-	
	missioni ogni qualvolta si renda necessaria la sua nomina.	
	Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Magistrato (quattro	
	anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale	
	revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Governatore convoca l'As-	
	semblea per l'elezione del nuovo Governatore e del Magistrato (l'organo di am-	
	ministrazione).	
	Il Governatore convoca e presiede l'Assemblea e il Magistrato (l'organo di ammi-	
	nistrazione), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali	
	organi, riferendo al Magistrato in merito all'attività compiuta.	
	Il Vice Governatore sostituisce il Governatore in ogni sua attribuzione ogniqual-	
	volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Governatore e del Magistra-	
	to , redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere	
	cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri conta-	
	bili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del	
	Magistrato .	

	Articolo 19 - Il Segretario	
	Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo	
	le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È Consegnatario	
	dei documenti e dell'Archivio dell'Associazione; dà esecuzione alle deliberazio-	
	ni del Governatore e del Magistrato , redige i verbali delle riunioni, attende alla	
	corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta dei li-	
	bri contabili e degli inventari.	
	Collabora inoltre con l' Amministratore per la tenuta della contabilità e nella pre-	
	parazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.	
	Come tesoriere cura gli adempimenti amministrativo-contabili dell'Associazione e	
	si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamen-	
	ti da effettuarsi previo mandato del Magistrato .	
	In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere	
	nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal	
	caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.	
	Articolo 19 - L'Amministratore	
	L' Amministratore , in collaborazione con il Governatore ed il Segretario , cura la	
	parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi	
	documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta	
	dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto econo-	
	mico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al	
	Magistrato .	
	Art. 20 - Risorse economiche	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	- quote associative;	

	- contributi pubblici e privati;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- attività di raccolta fondi;	
	- rimborsi da convenzioni;	
	- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 21 - Beni	
	I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I	
	beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizza-	
	zione, e sono ad essa intestati.	
	I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati	
	nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato	
	presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.	
	Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili	
	e	
	utilizzo del patrimonio	
	L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avan-	
	zi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi	
	dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimo-	
	nio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denomi-	
	nate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimen-	
	to delle finalità previste.	
	Art. 23 - Scritture contabili e bilancio	
	I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gen-	
	naio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017	

	e delle relative norme di attuazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Magistrato (organo di amministrazione) e viene ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si	
	referisce il consuntivo.	
	Art. 24 - Bilancio sociale	
	Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	Art. 25 - Pubblicità e trasparenza	
	Il Magistrato assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi	
	all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti	
	annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e	
	deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti so-	
	ciali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel	
	caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.	
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consi-	
	gliere.	
	Art. 26 - Convenzioni	
	Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche	
	di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Magistrato	
	(organo di amministrazione) che ne determina anche le modalità di attuazione, e	
	sono stipulate dal Governatore (Presidente dell'Associazione), quale suo legale	
	rappresentante.	
	Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Governatore, presso la sede	
	dell'Associazione.	
	Art. 27 - Personale retribuito	

	L'Associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi	
	dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla leg-	
	ge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.	
	Art. 28 - Responsabilità ed assicurazione	
	degli aderenti	
	I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,	
	infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 29 - Responsabilità dell'associazione	
	L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per	
	inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.	
	Art. 30 - Assicurazione associazione	
	L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattua-	
	le ed extra contrattuale della organizzazione stessa.	
	Art. 31 - Scioglimento	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diver-	
	sa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo	
	quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 32 - Norme di rinvio e disposizioni finali	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative	
	vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e sue successi-	
	ve modifiche ed integrazioni, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.	
	F.TO: FRANCESCO CARDIA PUDDU	
	PAOLO TARDIOLA NOTAIO	

[illegible]